



COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1352997

ORDINANZA N. 32 Del 25/10/2018

OGGETTO: ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DI MISURE EMERGENZIALI, AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN ATTUAZIONE AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E ALL'ACCORDO TRA LE REGIONI DEL BACINO PADANO E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COME MODIFICATI DALLA LEGGE REGIONALE N.14 DEL 22.10.2018.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 di recepimento della Direttiva Europea sopra richiamata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2,5}), gli ossidi di Azoto (NO_x) e l'ozono;

Visti:

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Davide Ranalli ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Prot.: 2018 / 18179 del 25/10/2018

- Registro ALBO Numero 1148 del 25/10/2018 pubblicazione dal 25/10/2018 al 31/03/2019

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 155 dell'11.04.2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto dalle 4 Regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 09/06/2017 che prevede misure aggiuntive ed integrative al PAIR2020 al fine di adottare misure omogenee e su area vasta su un territorio caratterizzato dalle stesse problematiche e con le stesse peculiarità meteo-climatiche;

- l'art. 40 della Legge Regionale n.14 del 22.10.2018 con il quale si dispone che :

- Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovino applicazione dal 1° ottobre 2020.
- Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovino applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
- Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovino applicazione almeno due domeniche al mese.

- gli artt. n.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR - Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato, n. 26 - Regolamento degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile, n. 30 - Misure Emergenziali da adottare per prolungati sforamenti di valori giornalieri di PM₁₀;

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM₁₀ e gli ossidi di Azoto (NO_x);

- degli sforamenti costanti della concentrazione degli inquinanti oggetto della procedura su tutto il territorio Regionale e sul Bacino Padano;

Considerato che il Comune di Lugo ha una popolazione superiore ai 30.000 abitanti pertanto è tenuto:

- all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR2020 per quello che riguarda le limitazioni del traffico nel centro abitato individuato con Delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 145 del 02.11.2016 per il periodo **1 ottobre 2018 - 30 marzo 2019 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 - oltre alle domeniche ecologiche** - nonché all'attuazione di aggiuntive misure emergenziali secondo quanto previsto all'art. 30 delle sopracitate Norme attuative, come modificate dall'art. 40 della Legge Regionale n.14 del 22 Ottobre 2018, oltre a quanto introdotto dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs 152/2006 in tema di caldaie a biomasse per riscaldamento nel caso di

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

superamenti di 1° e 2° livello in una delle stazioni di rilevamento del territorio provinciale per il medesimo periodo;

Valutata pertanto la necessità di migliorare l'efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM₁₀ e per gli altri inquinanti normati, nella stagione invernale, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Unione Europea e recepiti da ultimo con il D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010;

Vista inoltre la propria precedente ordinanza n.30 del 29.09.2018 "Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione e di misure emergenziali, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione al Piano Aria integrato regionale (PAIR 2020) e all'Accordo tra le Regioni del Bacino Padano e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare" prot. n.16590;

Sentito il parere favorevole degli uffici competenti;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della circolazione;

- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Visto il parere favorevoli del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Paola Neri;

ORDINA

1) La **limitazione della circolazione** ai veicoli a motore fino al **31 marzo 2019**, (eccetto festivi), **dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30**, alle seguenti categorie di veicoli nell'area individuata **nella planimetria in allegato**:

- autoveicoli a benzina <= (minore o uguale) a Euro 1
- autoveicoli diesel <= (minore o uguale) a Euro 3
- veicoli commerciali diesel <= (minore o uguale) a Euro 3
- ciclomotori e motocicli <= (minore o uguale) a Euro 0

2) Il **divieto di circolazione** nel centro abitato nelle **domeniche ecologiche del 04/11/2018, 18/11/2018, 13/01/2019, 27/01/2018, 03/02/2019, 17/02/2018, 03/03/2019 e 17/03/2018** dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i veicoli di cui sopra.

L'area del centro abitato del Comune di Lugo in cui si applica la **limitazione della circolazione** di cui alla presente ordinanza è costituita dalla porzione del centro abitato di "Lugo" come da allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente provvedimento ovvero nelle seguenti vie:

AREA INTERNA AI CIRCONDARI:

a) Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale Orsini (Tratto compreso tra la Via Ricci Curbastro e la Via Baracca) – Via Sassoli – via Biancoli - Viale Bertacchi – Via Circondario Ponente (Tratto compreso tra il Viale Bertacchi e la Via Mazzini) - Via Foro Boario – Via Aquacalda – Viale Masi (tratto compreso tra la Via Matteotti e il Viale Marconi).

b) Strade interne all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi e percorribili per consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori:

Viale Marconi - Via Ricci Curbastro – Viale Manzoni (tratto compreso tra la via Ricci Curbastro e la Via Poveromini) – Via F.lli Cortesi - Via Baracca (tratto compreso tra la F.lli Cortesi e il Viale Orsini) Piazza Garibaldi (tratto compreso tra la rotonda Mentana e la Via Mariotti e tratto compreso tra la Via Acquacalda e la Via Risorgimento) L. go Tricolore per consentire il raggiungimento dei parcheggi scambiatori situati in Piazza Garibaldi e nel cortile della Collegiata.

Si precisa che sono confermati i provvedimenti in essere relativi alla Zona a Traffico Limitato.

SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi con motore elettrico;
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

SONO OGGETTO di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione i seguenti veicoli:

I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;

II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;

III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;

IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili;

- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai trenta minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n.

261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

XXI. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

2) Fino al 31/03/2019, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore alle 2 stelle, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

3) l'adozione di misure emergenziali, aggiuntive alle misure ordinarie sulla mobilità, nel caso di sfioramenti per tre giorni consecutivi registrati da Arpa e comunicati nel bollettino bisettimanale trasmesso dall'Agenzia nelle giornate di lunedì e giovedì (o in caso di festivi, nel primo giorno feriale utile) che saranno prontamente comunicati alla cittadinanza attraverso tutte le forme di comunicazione utili (comunicati stampa, sito internet istituzionali, social network, newsletter etc...) e che saranno valide fino alla giornata del successivo bollettino.

MISURE EMERGENZIALI (3 giorni consecutivi di sfioramento)

- a) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ai veicoli diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 4 - nell'area del centro sopracitata; il divieto si applica anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi;
- b) DIVIETO DI USO DI BIOMASSE per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva < 4 stelle - in tutto il territorio comunale
- c) RIDUZIONE DEL RISCALDAMENTO - in tutto il territorio comunale:
 - fino ad un massimo di 19 ° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per attività ricreative e associative o di culto, nelle attività commerciali
 - fino ad un massimo di 17 ° C nei luoghi che ospitano attività produttive ed artigianali
- d) DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO (residui vegetali, falò, barbeque, fuochi d'artificio, ecc...) - in tutto il territorio comunale anche relativamente alle deroghe consentite dall'art 182 , comma 6 bis, del D.Lgs 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco ;
- e) DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO per tutti i veicoli - in tutto il territorio comunale
- f) POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- h) DIVIETO DI SPANDIMENTO di liquami zootecnici in tutto il territorio comunale e , in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

DISPONE

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Davide Ranalli ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Prot.: 2018 / 18179 del 25/10/2018

- Registro ALBO Numero 1148 del 25/10/2018 pubblicazione dal 25/10/2018 al 31/03/2019

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza;
- Che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;
- L'inosservanza delle prescrizioni di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti in materia di circolazione stradale, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis del vigente Codice della Strada e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione, che verrà applicata in conformità alla procedura disciplinata dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada (modalità di pagamento, ricorso etc.).
- L'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in ambiti differenti da quello della circolazione stradale, di cui al punto precedente, sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale Emilia Romagna n.6 del 24.03.2004 con le modalità prescritte dalla Legge 689 del 24.11.1981.
- L'obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro.

Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.

- Non risponde della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

- Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3889&idlivello=2054 sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo.

DISPONE INOLTRE

Che attraverso l'Ufficio Stampa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, venga data comunicazione a tutta la cittadinanza dell'adozione della presente ordinanza e che in caso di attivazione delle misure emergenziali, ne venga data comunicazione con la massima tempestività.

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura e Questura di Ravenna;
- Forze dell'Ordine;
- Regione Emilia Romagna e Provincia di Ravenna;
- 118;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Davide Ranalli ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Prot.: 2018 / 18179 del 25/10/2018

- Registro ALBO Numero 1148 del 25/10/2018 pubblicazione dal 25/10/2018 al 31/03/2019

- Associazioni di categoria;
- ARPAE Sez. Provinciale di Ravenna;
- AUSL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Ravenna ;

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, nonché gli organi addetti al controllo di cui all'art.13 della Legge 689 del 24.11.1981 e a chiunque spetti per legge.

La presente sostituisce la precedente ordinanza n. 30 del 29.09.2018 prot.n.16590.

IL SINDACO

Davide Ranalli

(documento firmato digitalmente)

Fanno parte integrante della presente Ordinanza:

All. 1 (planimetria area in cui vige la limitazione della circolazione)

All. 2 (elenco veicoli immatricolati per trasporti specifici e per uso speciale)



-  Stazione
-  Corriere
-  Ospedale
-  Centro co
-  Scuole
-  Strade dir
-  Parcheggio
-  Parcheggio
-  Limitazion

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 Davide Ranalli ai sensi del Digs 82/2005 e ss.mm.ii.
 Prot.: 2018 / 18179 del 25/10/2018
 - Registro ALBO Numero 1146 del 25/10/2018 pubblicazione dal 25/10/2018 al 31/03/2019

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
 6. telai con selle per il trasporto di coils;
 7. betoniere;
 8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 12. furgoni blindati per il trasporto valori;
 13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 1. trattrici stradali;
 2. auto-spazzatrici;
 3. auto-spazzaneve;
 4. autopompe;
 5. autoinffiatrici;
 6. autoveicoli attrezzi;
 7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 8. autoveicoli gru;
 9. autoveicoli per il soccorso stradale;
 10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 11. auto-sgranatrici;
 12. auto-trebbiatrici;
 13. autoambulanze;
 14. auto funebri;
 15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 16. autoveicoli per disinfezioni;
 17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 21. auto-cappella;
 22. auto attrezzate per irrorare i campi;
 23. auto-saldatrici;
 24. auto con installazioni telegrafiche;
 25. auto-scavatrici;
 26. auto-perforatrici;
 27. auto-sega;
 28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 29. autopompe per calcestruzzo;
 30. autoveicoli per uso abitazione;
 31. autoveicoli per uso ufficio;
 32. autoveicoli per uso officina;
 33. autoveicoli per uso negozio;
 34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
 35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da